

Federica Bolla

# Responsabilità dell'Avvocato

Disciplinare - Civile - Penale



Titolo: Responsabilità dell'Avvocato  
Sottotitolo: Disciplinare - Civile - Penale  
Editore: EDIZIONI DUEPUNTOZERO  
Autore: Federica Bolla  
Anno pubblicazione: Febbraio 2022  
Libro: 408 Pagine  
ISBN: 9788833270739

I volumi realizzati in partnership con il Centro Studi Diritto Avanzato sono pensati per fornire al professionista una trattazione completa, chiara e aggiornata dei più importanti istituti di diritto sostanziale e processuale, nella consapevolezza dell'attuale momento di profonda trasformazione del mondo del Diritto e delle Professioni legali. Al fine di illustrarne natura e funzionamento, ogni tematica trattata viene analizzata, innanzitutto, a partire dall'apparato normativo di riferimento, garantendo completezza, organicità e sistematicità dello scritto. In coerenza con tale impostazione, viene poi affrontata l'analisi delle varie questioni pratico-applicative, richiamando al riguardo, in particolare, gli orientamenti giurisprudenziali - anche molto recenti - rilevanti in materia. Lo stile espositivo è sempre chiaro e schematico. Il presente volume descrive ed analizza, in modo sistematico ed alla luce del vigente assetto normativo e della giurisprudenza pronunciata in materia, le regole che disciplinano il concreto esercizio della professione forense, esaminando, in particolare, gli aspetti, sostanziali e processuali, connessi alla responsabilità civile, penale e deontologica dell'avvocato.

Federica Bolla

Avvocato in Novara, si occupa prevalentemente di diritto penale. Autrice di numerose pubblicazioni e componente di Comitati di redazione di varie Riviste giuridiche a diffusione nazionale. Menzione d'onore al contest giuridico "Scripta Manent" (Office Advice, 2020). Socia di Camera Penale Novara e Aiga Novara.

*Indice ed estratti*



## Indice

<i>Introduzione</i> .....	p.	5
---------------------------	----	---

### CAPITOLO 1 IL DIRITTO DISCIPLINARE

1.1. L'Ordinamento Forense e il nuovo Codice Deontologico Forense.....	»	7
1.2. I soggetti.....	»	9
1.3. L'ambito oggettivo.....	»	10
1.4. L'elemento psicologico.....	»	11
1.5. La tipicità tendenziale.....	»	15
1.6. Le fonti del diritto disciplinare e il Codice Deontologico Europeo.....	»	17
1.7. La successione nel tempo.....	»	18

### CAPITOLO 2 I DOVERI DELL'AVVOCATO PRINCIPI GENERALI

2.1. Principi generali.....	»	21
2.2. Il dovere di evitare incompatibilità.....	»	22
2.3. I doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, lealtà, correttezza, diligenza, competenza.....	»	25
2.4. Il dovere di fedeltà.....	»	27
2.5. Il dovere di segretezza e riservatezza.....	»	30
2.6. Il dovere di competenza, di aggiornamento e di formazione continua...	»	32
2.7. Il dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo.....	»	33
2.8. I doveri di informazione sull'esercizio dell'attività professionale e nei rapporti con gli organi di comunicazione.....	»	35
2.9. Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi.....	»	38

### CAPITOLO 3 I RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

3.1. L'incarico.....	»	43
3.2. Il divieto di accettazione e lo svolgimento dell'incarico. Il conflitto di interessi.....	»	44
3.3. Il compenso.....	»	52
3.4. La gestione del denaro altrui.....	»	65
3.5. L'adempimento del mandato.....	»	66

*Indice*

3.6. I doveri di informazione .....	»	68
3.7. Il dovere di segreto e di riserbo .....	»	72
3.8. La rinuncia al mandato. La revoca .....	»	74
3.9. L'informazione .....	»	77
3.10. L'abuso del titolo. L'accaparramento di clientela .....	»	79

**CAPITOLO 4**

**IL RAPPORTO CON I COLLEGHI**

4.1. La colleganza .....	»	83
4.2. L'azione dei confronti del collega .....	»	84
4.3. Rapporti con collaboratori e praticanti .....	»	85
4.4. I rapporti con l'assistito altrui .....	»	86
4.5. Il divieto di apprezzamenti denigratori .....	»	87
4.6. L'impugnazione delle transazioni .....	»	89
4.7. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega .....	»	90

**CAPITOLO 5**

**I RAPPORTI CON I TERZI E CONTROPARTI**

5.1. I rapporti con i terzi .....	»	93
5.2. Le azioni verso la controparte .....	»	94
5.3. La richiesta di compenso alla controparte .....	»	98
5.4. Gli incarichi avverso una parte già assistita .....	»	99

**CAPITOLO 6**

**I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI**

6.1. I doveri dei membri .....	»	103
6.2. I doveri di collaborazione .....	»	104
6.3. I doveri di formazione .....	»	107
6.4. L'ordine forense .....	»	109
6.5. Il Consiglio Nazionale Forense .....	»	119
6.6. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Cassa Forense) .....	»	122
6.7. I requisiti di iscrizione all'albo .....	»	125
6.8. Il regime delle incompatibilità degli avvocati .....	»	129

Indice

CAPITOLO 7  
**I DOVERI NEL PROCESSO**

7.1. Tra il dovere di difese e il dovere di colleganza .....	»	133
7.2. I rapporti con il corrispondente .....	»	137
7.3. Il divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega .....	»	140
7.4. I doveri nel processo penale .....	»	145
7.5. I doveri di verità .....	»	146
7.6. La testimonianza dell'avvocato .....	»	150
7.7. Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti .....	»	153
7.8. I rapporti con i magistrati .....	»	161
7.9. Il rapporto con testimoni e persone informate sui fatti .....	»	162
7.10. I rapporti con il minore .....	»	164
7.11. I rapporti con l'informazione .....	»	166
7.12. L'astensione dalle udienze .....	»	167
7.13. La funzione di arbitro e di mediatore forense .....	»	168

CAPITOLO 8  
**LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
CIVILE DELL'AVVOCATO**

8.1. Il contratto di mandato .....	»	175
8.2. La valenza giuridica delle regole deontologiche .....	»	180
8.3. Il dovere di informazione .....	»	181
8.4. La diligenza dell'avvocato nell'adempimento di obbligazioni di mezzi .....	»	185
8.5. Il nesso causale tra la prestazione inadeguata dell'avvocato e l'esito negativo del risultato .....	»	192
8.6. Danno da perdita di <i>chance</i> .....	»	195
8.7. La responsabilità ex art. 96 c.p.c.: l'istituto della lite temeraria .....	»	212
8.8. Abuso del processo .....	»	215
8.9. Tre esempi pratici di responsabilità professionale sentenziati dalla Corte di Cassazione-2021 e la regola del "più probabile che non" .....	»	220
a) Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n° 3566/2021 .....	»	220
b) Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n° 7064 del 12.03.2021 .....	»	225
c) Cassazione Civile, Sezione VI - Sottosezione III, ordinanza n° 410 del 13 gennaio 2021 .....	»	228
8.10. Responsabilità civile e procedimento disciplinare .....	»	230
8.11. Protezione dei dati personali: Reg. UE n° 679/2016 e D.lgs. n° 101/2018 .....	»	231

*Indice*

CAPITOLO 9  
**LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
PENALE DELL'AVVOCATO**

9.1. La responsabilità penale dell'avvocato .....	»	237
9.1.1. Reato di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.) .....	»	237
9.1.2. Reato di altre infedeltà del patrocinatore e del consulente tecnico (art. 381 c.p.) .....	»	242
9.1.3. Reato di millantato credito del patrocinatore (art. 382 c.p.) .....	»	244
9.1.4. Reato di frode processuale (art. 374 c.p.) .....	»	245
9.1.5. Reato di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) .....	»	248
9.1.6. Reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) .....	»	248
9.1.7. Reato di oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.) .....	»	253
9.1.8. Delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) ...	»	255
9.1.9. Reato di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) .....	»	263
9.1.10. Reato di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) .....	»	265
9.1.11. Giurisprudenza .....	»	269
9.2. Azione disciplinare e procedimento penale .....	»	277
9.3. Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati .....	»	285
9.3.1. I criteri per l'adeguata verifica .....	»	291
9.3.2. L'adeguata verifica .....	»	292
9.3.3. L'adeguata verifica semplificata .....	»	293
9.3.4. L'adeguata verifica rafforzata .....	»	295
9.3.5. La conservazione della documentazione .....	»	296

CAPITOLO 10  
**IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

10.1. La natura e il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina .....	»	299
10.2. Le disposizioni generali del procedimento .....	»	321
10.3. La prescrizione .....	»	348
10.4. La sospensione cautelare .....	»	359
10.5. Il procedimento disciplinare avanti il C.D.D .....	»	367
10.5.1. La notizia dell'illecito e l'avvio del procedimento .....	»	372
10.6. La fase istruttoria preliminare .....	»	375
10.7. La citazione a giudizio .....	»	379
10.8. Il dibattimento e la discussione .....	»	383
10.9. La decisione .....	»	385
10.10. L'impugnazione e l'esecuzione del provvedimento .....	»	397



## CAPITOLO 6

### I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

SOMMARIO: 6.1. I doveri dei membri - 6.2. I doveri di collaborazione - 6.3. I doveri di formazione - 6.4. L'ordine forense - 6.5. Il Consiglio Nazionale Forense - 6.6. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Cassa Forense) - 6.7. I requisiti di iscrizione all'albo - 6.8. Il regime delle incompatibilità degli avvocati.

#### 6.1. I doveri dei membri

L'avvocato che faccia parte delle Istituzioni forensi svolge un servizio a favore dell'intera categoria e della collettività pertanto, ai sensi dell'art. 69 CDF, nell'adempimento di tale incarico è soggetto ai doveri di **diligenza, indipendenza e imparzialità**.

I doveri riguardano tutti gli avvocati che ricoprono una carica all'interno delle Istituzioni, quali il C.O.A., il C.N.F., i C.D.D., la Cassa di Previdenza e Assistenza.

Coloro che si candidano alle elezioni ai ruoli suddetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 69 CDF nonché dell'art. 7, L. n° 113/2017<sup>96</sup>.

Il candidato e il sostenitore devono *“comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda e iniziative non consone alla dignità delle funzioni”*. *“La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche”*; questa può consistere solamente nell'espressione di programmi nonché di intendimenti e deve essere posta in essere in modo da non ledere il prestigio della categoria e di altri candidati.

È lecita la propaganda che avanti critiche nei confronti della precedente gestioni a patto che vengano rispettati i limiti sopra esposti.

Il comma terzo dell'articolo in esame vieta *“qualsiasi forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede ove si tengono le elezioni durante le operazioni di voto”*.

<sup>96</sup> Art. 7, L. n° 113/2017: *“La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'art. 8. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.”*

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n° 84 del luglio 2018<sup>97</sup>, ha ritenuto legittima la rimozione di manifesti affissi nei “*locali del Tribunale*”.

## 6.2. I doveri di collaborazione

L'avvocato ha il **dovere di collaborare** con le istituzioni forensi, osservando scrupolosamente il dovere di verità (ex art. 19 CDF) riferendo fatti a sua conoscenza, relativi alla vita forense ovvero all'amministrazione della giustizia allo scopo di fornire lealmente il proprio contributo per lo svolgimento delle funzioni delle istituzioni stesse.

Tale rapporto trova la propria base normativa negli artt. 70 e 71 del Codice Deontologico Forense, al Titolo V.

Il Consiglio, con sentenza n° 134/2018, ha ritenuto illecito, ai sensi dell'art. 70 CDF, la condotta dell'avvocato che, in sede di conciliazione avanti al C.O.A., essendosi impegnato ad attivare la propria assicurazione al fine di far fronte al danno subito dagli esponenti a causa di una presunta responsabilità professionale, ometta tale denuncia con atteggiamento meramente dilatorio<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> Nessun pregio ha poi la doglianza del reclamante con la quale denuncia la violazione dell'art. 5 della legge n. 113/2017, lamentando che la Commissione elettorale aveva esteso il divieto di propaganda elettorale, disponendo la rimozione dei manifesti della lista del reclamante dai locali del Tribunale la sera precedente le votazioni. Per evidente lapsus calami il reclamante ha individuato come violata la norma dell'art. 5 della legge 113/2017, che ha per oggetto “*il tempo delle elezioni e la determinazioni dei seggi*”. Ritiene il CNF che la norma di cui il [RI-CORRENTE] lamenta la violazione dovrebbe essere quella dell'art. 7 comma 1 della stessa legge 113/2017 che regola la “*propaganda elettorale*”. Ebbene la norma in parola, che in certo qual modo mutua le disposizioni in tema di silenzio elettorale, vieta in maniera espressa la propaganda elettorale in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto, per cui legittimamente è stata disposta la rimozione dei manifesti, la sera precedente le votazioni.

<sup>98</sup> Costituisce violazione dei principi che presiedono a un corretto rapporto tra gli iscritti e l'ordine di appartenenza ovvero dell'obbligo di leale collaborazione con il COA, il comportamento dell'avvocato che, in sede di conciliazione avanti al Consiglio per un'ipotesi di responsabilità professionale, con atteggiamento meramente dilatorio si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, omettendo poi di rispettare l'impegno assunto: “con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la sussistenza dell'illecito individuato nella violazione del dovere di collaborazione con il COA: il mancato rispetto dell'impegno assunto in sede di conciliazione sarebbe dovuto infatti all'impossibilità di attivare la propria assicurazione per i rischi professionali, *medio tempore* scaduta: il suo unico errore sarebbe quindi solo quello di non avere comunicato tempestivamente la circostanza al COA. Neppure questo assunto risulta fondato: l'aver infatti sottaciuto al COA la circostanza sino al momento in cui sono insorti gli esponenti, per lamentare il mancato rispetto degli accordi raggiunti, ha comportato,



Deve qui essere integralmente richiamato quanto già trattato, nei capitoli 2, al punto 2.5. e 3 al punto 3.7., in tema di segreto professionale e rispettive eccezioni di cui all'art. 28 del Codice Deontologico Forense.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 10852/2021, ha confermato la condanna di un avvocato che aveva promosso 35 cause contro il proprio ex cliente, la sua società, la ex moglie, i famigliari, inserendo nelle memorie notizie personali, non utili alla difesa, apprese nell'esecuzione del mandato oltre a frasi assolutamente sconvenienti e offensive, al fine di recuperare il proprio onorario<sup>272</sup>.

### 9.1.11. Giurisprudenza

Nel codice penale sono presenti varie fattispecie di reato riconducibili all'attività dell'avvocato. Dopo aver elencato le più frequenti e importanti si ritiene utile riportare, in questa sede, ulteriori pronunce aventi ad oggetto casi di responsabilità penale dell'avvocato.

**a)** *“Configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, la condotta dell'avvocato che, nell'esercizio del proprio mandato professionale, persegua gli interessi del proprio cliente con condotte di minaccia nei confronti della controparte”.* (Cass. Pen. sentenza n° 29585/2019)<sup>273</sup>.

---

done venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio rivela l'identità, o comunque divulga notizie idonee a rivelarla, di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla stessa legge.

<sup>272</sup> Oltre alla violazione del segreto professionale, negli scritti veniva registrata la presenza di frasi offensive, non solo nei confronti dell'ex cliente, definito come “furfante”, bensì anche contro una componente della famiglia, additata come la donna che aveva svuotato il conto in banca della madre il giorno stesso in cui era deceduta. Il legale non aveva risparmiato neppure i colleghi subentrati nell'assistenza, apostrofandoli come “la solita solfa cannibalesca”. Ma secondo il legale incolpato, il comportamento era legittimo, essendo scriminato dall'esercizio del diritto di difesa. Inapplicabile nel caso di specie l'esimente all'obbligo del segreto professionale contemplata dal comma 4 dell'art. 28 del Codice deontologico, prevista nei casi in cui tra cliente e avvocato insorga una controversia, perché l'avvocato non ha spiegato per quali ragioni lo stesso ha avuto la necessità di divulgare certe informazioni.

<sup>273</sup> Il Collegio intende ribadire l'approdo giurisprudenziale, particolarmente adattabile al caso in esame, secondo cui configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, la condotta dell'avvocato che, nell'esercizio del proprio mandato professionale, persegua gli interessi del proprio cliente con condotte di minaccia nei confronti della controparte. Nella specie, l'imputato aveva inviato una missiva con richieste di rilevanti somme di denaro per chiudere la controversia, minacciando altrimenti denunce che avrebbero portato a misure



Travalica il limite del lecito l'avvocato che, nel prosperare vie legale per la tutela del credito del proprio assistito, paventa alla controparte azioni idonee a screditare la sua immagine imprenditoriale, minacciando di rivelare la commissione di reati commessi in altri contesti e violazioni di tipo fiscale che sarebbero emersi da minacciati accertamenti di polizia tributaria.

**b)** *“Commette il reato di violenza privata l'avvocato che impedisce al collega di entrare in studio cambiando la serratura e ostacolandone l'ingresso”*. È quanto affermato dalla Sezione V della Corte di Cassazione con **sentenza n° 15633/2020**<sup>274</sup>.

Gli ermellini riportano che *“l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 c.p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza 'impropria', che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”*.

A fronte dello svolgimento dell'attività professionale negli stessi locali, la condotta del *dominus* si è tradotta *“in un impedimento che ha costretto il ricorrente a tollerare di astenersi dall'aver accesso agli strumenti con i quali esercitava la propria professione”*.

**c)** *“L'avvocato che firma la procura per conto del cliente commette il reato di falso ideologico”*.

La Corte di Cassazione, Sezione quarta, si è pronunciata con **sentenza n° 45451/2019**<sup>275</sup> esaminando il ricorso proposto da un avvocato, condannato per il reato di *“falsità in certificati commessa da un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità”*, per aver attestato falsamente l'autenticità delle sottoscrizioni di due clienti nell'ambito del mandato alle liti a lui conferito.

**d)** *“Commette il reato di truffa l'avvocato che inserisce nella propria parcella compensi per attività mai svolte, inducendo il cliente a ritenere che*

---

cautelari nei confronti della controparte e del suo difensore.

<sup>274</sup> Scatta il reato di violenza privata a carico del titolare dello studio associato, che impedisce l'ingresso del legale mettendo prima la chiave all'interno della porta poi facendo “scudo” con il suo corpo. Ai fini del reato è ininfluenza il fatto che il professionista “estromesso” sia socio dello studio o meno o che abbia un rapporto diretto di locazione con il proprietario dell'immobile.

<sup>275</sup> Integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità la condotta dell'avvocato che abbia attestato falsamente l'autenticità della sottoscrizione del cliente nel mandato alle liti a lui conferito.

*queste siano invece state realizzate”.*

Gli estremi della truffa (art. 640 c.p.) si ravvedono nell'induzione in errore del proprio cliente, mediante la redazione di una parcella in cui vengono inserite attività professionali mai svolte e nell'ingiusto profitto derivante dal pagamento di competenze non spettanti.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con **sentenza n° 34887 del 16 agosto 2016**, che ha condannato un avvocato a quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno alla cliente per essersi fatto dare il corrispettivo di attività mai svolte.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente **non integra il reato di truffa** la condotta dell'avvocato che si fa dare un anticipo sugli onorari al momento dell'assunzione di un incarico giudiziale e poi non dà inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull'andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito (Cass. Pen. sentenza n° 17106/2011).

Ciò in quanto la condotta fraudolenta necessaria per l'integrazione del reato di truffa deve essere già presente al momento della ricezione dell'ingiusto profitto (e non in un momento successivo).

Secondo i giudici non rileva la circostanza dell'importo esiguo richiesto al cliente. La condotta truffaldina dell'avvocato è talmente grave da non potersi applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; essa infatti viene realizzata nel contesto delicatissimo del rapporto fiduciario avvocato-cliente, risultando lesiva dell'affidamento della parte offesa.

e) *“La diffida di un avvocato nei confronti della controparte, qualora presenti un contenuto apertamente minatorio, può integrare il reato di estorsione, anche solo tentata, unicamente nel caso in cui la gravità della minaccia abbia una portata tale da annullare la volontà del soggetto che la subisce. Viceversa, nel caso in cui le minacce non raggiungano un tale effetto, verrà a configurarsi il meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.*

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II, con **sentenza n° 29585/2019**<sup>276</sup>.

---

<sup>276</sup> La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'imputato, affermando che la condotta posta in essere dallo stesso debba essere inquadrata nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona.

Premette la Corte che non vi è contestazione in ordine al fatto che il contenuto delle diffide inviate dall'imputate integri delle minacce illecite, ma ciò detto precisa che la gravità di tali